P R E M E S S A

La presente relazione riporta le attività concernenti l'attuazione della legge n. 10/91 svolte nel corso del 2003.

Anche nel corso del 2003 l'ENEA, l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ha contribuito al processo di attuazione della legge n.10/91, soprattutto per quanto riguarda le attività relative all'uso efficiente dell'energia, alla programmazione energetica locale e alla promozione delle fonti rinnovabili di energia.

Nel complesso si può notare che la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in materia di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia stia sempre più responsabilizzando gli operatori addetti al settore.

La pianificazione energetica regionale secondo più avanzati criteri interpretativi di uso delle risorse naturali è stata, in molti casi, avviata o ne sono stati definiti i principi ispiratori.

La pianificazione energetica comunale, invece, si sta diffondendo anche nelle città di medie dimensioni, oltre a vedere interessate metropoli quali Roma e Torino e capoluoghi come Firenze, Bologna e Palermo.

La disciplina della gestione degli impianti termici dettata dal decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003, recante modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 412/93 e n. 551/99, è stata adeguata allo sviluppo delle più avanzate tecnologie, definendo procedure più lineari e, quindi certe per i controlli degli impianti stessi.

Per quanto concerne il sostegno finanziario agli interventi previsti agli articoli 11, 12 e 14 della legge n. 10/91, nonché della legge n. 308/82, è da notare che sono rilevanti le revoche di concessioni di contributi, soprattutto a seguito della mancata realizzazione dell'intervento o per l'opzione operata dal richiedente di una diversa forma di sostegno finanziario pubblico

Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, superata la fase di stallo legata alla interpretazione della legge n. 266/97, che rendeva disponibili stanziamenti per 1.000 miliardi di lire, sta proseguendo con la definizione dei singoli interventi.

Le incentivazioni

La legge n.10 del 9 gennaio 1991, in attuazione del piano energetico nazionale, ha previsto incentivi finanziari in conto capitale per la realizzazione d'iniziative riguardanti:

a) il risparmio energetico (impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, impianti eolici e fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, modifiche di processo dei cicli di produzione industriale) (art. 11)

b) l'attuazione di progetti dimostrativi (art 12)

c) lo sviluppo di fonti rinnovabili (realizzazione di impianti idroelettrici) (art. 14).

Nel periodo 1992 –1993, sulla base dei decreti attuativi del 17/7/91 e del 7/5/92, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha provveduto ad attribuire complessivamente 636 miliardi di lire per la realizzazione di 366 iniziative, per un investimento di circa 2.000 miliardi di lire ed un beneficio atteso in termini di risparmio energetico pari a circa 1,83 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) l'anno.

In maniera più dettagliata le risorse pari a 636 miliardi impegnate in forma poliennale sono state così suddivise:

tipologia	progetti n.	contributo (30%) (miliardi di lire)	risparmio energia (TEP/anno)
Art.11–impianti di potenza>10MW	203	392	1,3
Art.12-impianti dimostrativi e prototipi	53	160	0,4
Art.14-impianti idroelettrici	110	80	0,13
Totale	366	636	1,83

La legge n.10/91 ha previsto, inoltre, agli artt. 8,10 e 13 il trasferimento alle Regioni, con delibera del CIPE, di fondi stanziati annualmente per interventi minori nel settore del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I fondi totali stanziati e trasferiti alle regioni nel periodo 91-99 sono stati 237,5 miliardi di lire.

Per l'anno 2003 non sono state stanziate somme per gli interventi suddetti.

Si ricorda inoltre che la legge finanziaria del 1995 ha previsto, a partire dal 1996, per le sole Regioni a statuto ordinario, la soppressione dei trasferimenti finanziari per gli interventi relativi agli articoli 8,9 e 13.

L'Amministrazione attualmente si occupa della gestione stralcio delle opere incentivate ai sensi delle leggi n.308/82 e n.10/91, in fase di completamento, verificando, anche in collaborazione dell'Ufficio centrale di Bilancio, tutte quelle iniziative non terminate e provvedendo all'emissione dei provvedimenti conseguenti (restituzione contributi, revoche etc.).

Vengono, inoltre, fornite su richiesta oltre che di Autorità pubbliche e della Magistratura contabile, anche di soggetti privati e società interessate, documenti e

informazioni sugli atti e sulle attività svolte dall'Amministrazione nel settore delle incentivazioni pubbliche nel settore energetico, attuate tramite le due leggi n.308/82 e n.10/91, nel periodo 1984 - 2003.

In particolare:

a) Legge n.10/91 - Piano energetico nazionale
 Nel corso del 2003 l'attività svolta dall'Amministrazione è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati negli anni 1992-1993. Sono stati erogati contributi concessi ai sensi degli articoli 11;12 e 14 della legge n.10/91 per un importo di 792.743,24 euro per iniziative ultimate.
b) Legge n.308/82 - Fonti di energia e risparmio energetico
 Nel corso del 2003 l'attività svolta è consistita nella gestione stralcio degli interventi incentivati fino all'anno 1990. Sono stati erogati contributi concessi ai sensi degli articoli 10,11 e 12 della legge n.308/82 per un importo di 5.008.353,88 euro per iniziative ultimate ed erogati contributi per un importo di 693.392,51 euro corrispondenti a quote di contributo per iniziative in corso di realizzazione.

Attività svolta con le Regioni in applicazione dell'art.12 della legge n.537/93, di trasferimento delle competenze relative all'art.11 della legge n.10/91 e conferimento di funzioni ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112

E' continuata l'attività di supporto alle Regioni per istruttorie relative a progetti relativi all'art.11 della legge n.10/91 già oggetto di valutazione da parte del MICA ai sensi del D.M. del 7 maggio 1992 e trasferiti alle regioni stesse, ai sensi dell'art.12 della legge n. 537/93. La collaborazione, disciplinata dai criteri direttivi emanati dalla conferenza Stato - Regioni in data 1-12-1994, si è articolata in numerosi contatti con le Regioni per chiarimenti in merito alla normativa trasferita, in chiarimenti relativi alla documentazione trasmessa dagli Uffici ministeriali e nel supporto agli Uffici regionali durante la fase di controllo della documentazione giustificativa degli investimenti presentata dalle società.

E' inoltre da segnalare, per quanto riguarda le attività di questa Amministrazione, quanto previsto dal decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.

In particolare, il capo V di tale decreto prevede all'articolo 30, comma 2, l'attribuzione alle Regioni anche dei compiti previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi.

Le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Alcuni dei provvedimenti relativi a tale materia non sono stati ancora emanati, in particolare quelli relativi a:

- articolo 4, comma 1: Criteri generali tecnico costruttivi per l'edilizia sovvenzionata, convenzionata, nonché pubblica e privata;
- articolo 4, comma 2: Norme per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di contributi per le opere pubbliche;
- articolo 4, comma .3: Norme per la costruzione e la ristrutturazione di impianti di interesse agricolo, zootecnico, forestale
- articolo, 30: Certificazione energetica degli edifici

Relativamente ai due primi provvedimenti, alla fine del 2001 sono stati definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici i testi dei due nuovi decreti. A tal proposito l'ENEA ha condotto una consultazione dei rappresentanti dell'industria delle costruzioni finalizzata alla definizione dei nuovi limiti di isolamento termico previsti nei suddetti decreti. I decreti, attualmente in fase di emanazione, prevedono tra l'altro, per incidere in modo significativo sui consumi energetici e ridurre realmente le emissioni inquinanti delle nostre città, provvedimenti che definiscono un ruolo di controllo da parte degli Uffici Tecnici Comunali.

Per quanto attiene alla certificazione energetica degli edifici sono state avviate nuove analisi e riflessioni sul ruolo che tale azione può giocare tra quelle che dovranno essere intraprese per mantenere fede agli impegni assunti dal nostro Pese dopo la Conferenza del clima di Kyoto. In questa nuova ottica è stato costituito dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) un gruppo di lavoro, coordinato dall'ENEA, con l'incarico di effettuare uno studio tecnico normativo per definire una coscienza ed una posizione di settore chiara e comune tra tutti gli operatori interessarti, in termini di concetti, procedure e competenze, alla luce anche delle esperienze acquisite nel corso di questo decennio in Italia e negli altri paesi europei.

Le complesse tematiche che in seno a questo gruppo di lavoro sono state affrontate comprendono:

- La valutazione delle singole componenti energetiche oggetto della certificazione e dell'ambito di applicazione della normativa in relazione alla destinazione d'uso degli immobili;
- La scelta della metodologia di certificazione che potrebbe essere prescrittiva (lista positiva), previsionale (simulazione dei consumi) o diagnostica;
- L'integrazione delle problematiche energetiche con quelle ambientali per cui si dovranno valutare sia le caratteristiche di rispetto ambientale (in termini di emissione di CO_2) sia i consumi energetici.

I lavori sono stati ultimati alla fine del 2001, con l'invio al CTI STC1 di una relazione finale approvata all'unanimità del Gruppo di Lavoro.

A seguito della conclusioni raggiunte da tale gruppo di lavoro è stato costituito il Gruppo di Lavoro per lo sviluppo della normativa tecnica i cui lavori sono in corso.

Il risparmio energetico negli impianti di riscaldamento

Il processo di trasferimento delle competenze amministrative dallo Stato alle Regioni, avviato con la legge n. 59/97, ha visto la sua concreta attuazione con l'emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In base al sopracitato D.Lgs n.112 le Regioni devono individuare le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e trasferire tutte le altre agli Enti locali.

In particolare per quanto riguarda gli impianti termici le Regioni devono svolgere una funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione della legge n.10/91, del DPR n.412/93 e del DPR n.551/99, nonché assistere gli stessi per le attività di informazione dei cittadini e di formazione di operatori pubblici e privati nei settori della progettazione, installazione, esercizio e controllo impianti termici e per la certificazione energetica degli edifici.

Legislazione Regionale in materia di verifica degli impianti termici: ruoli e competenze delle amministrazioni pubbliche

Dall'esame degli atti emanati dalle singole Regioni in materia di verifica degli impianti termici, in attuazione del D.Lgs n.112/98, risulta che il trasferimento delle deleghe agli Enti locali è avvenuto con modalità diverse e che la situazione è molto disomogenea. Questo porterà inevitabilmente a differenziazioni su tutto il territorio nazionale delle relative attività da parte degli Enti locali sia sotto gli aspetti procedurali che sostanziali.

Il quadro delle deleghe conferite agli Enti locali è sinteticamente riportato nella Tavola 3.

Provvedimenti regionali di coordinamento

Prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 112/98, sono state emanate due deliberazioni Regionali: la prima della Regione Lombardia del 7 marzo 1995, n.5/64926 e la seconda della Regione Lazio del 14 marzo 1995, n1517.

Queste due deliberazioni costituiscono i primi atti di indirizzo applicativo delle disposizioni legislative nel settore delle verifiche degli impianti termici. Tali atti non sono stati vincolanti per gli Enti locali ma hanno contribuito a mettere a disposizione degli Enti locali stessi strumenti per rendere omogenei i loro comportamenti verso i cittadini.

La Regione Lombardia con la deliberazione del 21 dicembre 2001 è stata la prima regione in Italia, che, in base alle funzioni di coordinamento ad essa delegate dal sopracitato D.Lgs. n. 112/98, ha emanato un provvedimento con un contenuto concreto per l'attuazione delle verifiche degli impianti termici nella propria regione.

In particolare, analizzando la suddetta deliberazione, si evidenzia che essa si basa su un accordo volontario tra la Regione Lombardia e le associazioni di categoria dei manutentori in base al quale viene stabilito che le modalità e le procedure per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici inferiori a 35 kw devono essere definite come indicato nella" Convenzione tipo", allegata alla delibera stessa, tra le Amministrazioni competenti ai controlli, ai sensi del DPR n.412/1993 e del DPR n. 551/1999, e le associazioni di categoria dei manutentori e/o singoli manutentori.

Inoltre la Regione Lombardia promuoverà, in accordo con le Amministrazioni competenti e le Associazioni di categoria, percorsi di riqualificazione e formativi per gli operatori pubblici e privati.

Per quanto riguarda la campagna informativa la Regione si attiverà:

- per ideare e realizzare un opuscolo guida, al fine di informare i cittadini sugli obblighi derivanti dalla legge per la manutenzione degli impianti termici;
- per attivare un numero telefonico per il lancio della campagna di sensibilizzazione e informazione
- per ideare e realizzare pagine internet dedicate al contenuto dell'Accordo.

Un altro aspetto chiarito dalla delibera della Regione Lombardia è quello relativo ai requisiti degli organismi esterni incaricati delle verifiche da parte degli Enti locali.

Fermi restando i requisiti minimi, di cui al DPR n.412/93 ed al DPR n.551/99, la Regione Lombardia ritiene che i verificatori debbano avere i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della legge n.46/1990 ed in particolare siano persone in possesso della laurea in ingegneria o in chimica industriale o diplomati con un anno di esperienza nel settore termotecnico.

Per quanto riguarda l'incompatibilità del verificatore ad eseguire le verifiche, questa sussiste solo se il verificatore abbia svolto qualsiasi attività (progettazione, installazione, manutenzione, ecc.) sull'impianto oggetto del controllo.

La Regione Emilia Romagna con la deliberazione del 18 marzo 2002, n.3787568, ha emanato le "Prime disposizioni" concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.112 /98.

Tale deliberazione riporta un progetto per l'adeguamento degli impianti termici caratterizzato:

- dalla messa in campo di strumenti di partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali;
- dalla promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze economiche e sociali;
- dalla promozione di Agenzie locali per l'energia;
- dalla stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le imprese di distribuzione di energia e con le organizzazioni degli operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli impianti per qualificare i servizi resi all'utenza ;
- dalla sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli Enti locali
- dall'erogazione di contributi.

Inoltre il progetto contiene disposizioni specifiche per la realizzazione dei controlli sugli impianti termici.

In particolare, per quanto concerne i requisiti del personale addetto alle verifiche, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, viene specificato che esso deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- attestato rilasciato dall'ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla legge n.46/90;
- iscrizione agli appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Inoltre il progetto definisce:

- il ruolo delle imprese di servizi;

- il ruolo degli operatori preposti;
- la programmazione dei controlli;
- gli elementi a integrazione del sistema informativo;
- gli oneri e i contrassegni relativi ai controlli;
- la qualificazione e la razionalizzazione delle strutture operative preposte ai controlli;
- un tavolo di confronto e di coordinamento.

La Regione Piemonte con la deliberazione del 23 maggio 2002, n. 45-6103 ha emanato gli indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'A.R.P.A.(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) in modo integrato.

Al fine di agevolare le Amministrazioni Provinciali la deliberazione della Regione Piemonte, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, riporta uno schema di accordo tipo per la regolamentazione dei rapporti tra le Province e l'A.R.P.A. e uno schema di Regolamento per l'esecuzione dei controlli sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

La Regione Friuli Venezia Giulia con la deliberazione del 28 agosto 2002, n. 2921 ha definito indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge n.10/1991, da parte degli Enti competenti della Regione.

Tale deliberazione è il frutto del lavoro di un tavolo di coordinamento istituito con la legge regionale del 14 febbraio 2002, n. 6, che ha definito un Regolamento tipo che riporta gli indirizzi e gli elementi omogenei per costituire il catasto degli impianti e la relazione biennale e per svolgere le attività dei controlli: o direttamente da parte degli Enti locali o con convenzione con appositi organismi esterni aventi specifiche competenze tecniche.

Inoltre nel Regolamento sono contenute disposizioni particolari per gli impianti non conformi, per gli impianti pericolosi, per gli impianti con carenza della documentazione e per i casi di impedimento a fare eseguire i controlli.

Il quadro delle disposizioni regionali di coordinamento che sono state emanate a partire dall'entrata in vigore del DPR n. 412/93 è sinteticamente riportato nella Tavola 4.

Il Ministero delle Attività Produttive, nell'ambito delle sue specifiche competenze, con decreto del Ministro del 17 marzo 2003, ha disposto la modifica degli allegati F e G del DPR n.412/93 concernenti i modelli di "Libretto di centrale " e di "Libretto di impianto".

In particolare il DPR n.412/93 all'articolo 11, contenente disposizioni relative all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici ed ai controlli relativi, prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kw e gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kw devono essere muniti rispettivamente di un "libretto di centrale" e di un "libretto di impianto" conformi ai modelli, di cui agli allegati F e G al decreto stesso.

Con il decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003, sopraindicato, sono stati disposti gli aggiornamenti ai suindicati modelli di libretto di centrale e di libretto

di impianto, al fine di adeguare alcuni aspetti operativi all'evoluzione della normativa tecnica UNI e UNI CIG, emanata successivamente all'entrata in vigore del DPR n.412/93, ed all'esperienza maturata in campo nell'applicazione delle disposizioni del medesimo DPR n.412/93, che aveva evidenziato come i modelli esistenti fossero per alcuni aspetti incompleti ed imprecisi.

Le modifiche introdotte, redatte con la collaborazione dell'Enea, del Comitato Tecnico Italiano, della Confartigianato e dell'Associazione Nazionale Impiantisti Manutentori, hanno portato ad un chiarimento dei ruoli e delle responsabilità dei vari soggetti interessati (operatori del settore ed utenti), all'introduzione nei libretti stessi di un maggiore spazio dedicato al calcolo del rendimento di combustione ed al confronto del rendimento di combustione minimo richiesto e di quello misurato, all'introduzione di una nuova sezione del libretto di impianto dedicata al calcolo della superficie minima di ventilazione richiesta per gli apparecchi a gas a camera aperta, nonché all'inserimento nei libretti di nuove schede dedicate ai consumi energetici.

La metanizzazione del Mezzogiorno

L'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n 784, ha previsto l'attuazione di un programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

A tale fine la legge sopracitata ha autorizzato la concessione di contributi in favore di determinati comuni per la costruzione di reti urbane di distribuzione del gas metano, nonché in favore di operatori privati per la realizzazione di adduttori secondari aventi le caratteristiche di infrastrutture pubbliche.

Le agevolazioni finanziarie sono concesse, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal CIPE, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa istruttoria del Ministero delle Attività Produttive. I contributi sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti a stati di avanzamento e finale dei lavori.

Il programma ha goduto, sin dal suo avvio, del cofinanziamento comunitario attraverso il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 1989-93 e 1994-99.

I fondi stanziati fino al 1996 hanno consentito la metanizzazione di diversi comuni del Mezzogiorno (circa n.800) e la realizzazione di n. 116 adduttori e collegamenti di bacino per il trasporto del gas.

Per il completamento del programma, l'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha autorizzato la spesa di 516,5 milioni di euro (1.000 miliardi di lire).

Inoltre l'articolo 145, comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), ha poi destinato al finanziamento del programma altri 232,5 milioni di euro (150 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003.

In attuazione delle leggi sopracitate il CIPE, con delibere del 30 giugno 1999, 8 marzo 2001 e 9 maggio 2003, ha stabilito nuove procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti da precedenti deliberazione del CIPE, la domanda di contributo;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla deliberazione del CIPE dell'11 febbraio 1988, anche per i comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati;
c) avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna.

Le somme sopra indicate sono state così ripartite:

a) 15,5 milioni di euro (30 miliardi di lire) ad integrazione degli interventi già finanziati nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1989 –1993, ma non completati entro la scadenza fissata al 31 dicembre 1996 dal predetto Q.C.S. per la fruizione dei contributi comunitari. Detta somma è stata impegnata per far fronte alle spese previste dall'art. 2 della legge n.73/98, recante norme accelerative di tali specifici interventi;
b) 12,9 milioni di euro (25 miliardi di lire) alla regione Sicilia per gli interventi di metanizzazione ricadenti nel suo territorio, che risultano inseriti nel P.O.P. Sicilia 1994 – 1999;
c) 639,3 milioni di euro (1.238 miliardi di lire) al finanziamento di nuove reti urbane di distribuzione del gas metano, con priorità per i comuni appartenenti al cosiddetto triennio operativo, a bacini di utenza già parzialmente finanziati e, da

ultimo, per i comuni che abbiano realizzato l'impianto ovvero che abbiano dato inizio ai lavori;

d) 77,5 milioni di euro (150 miliardi di lire) all'avvio del programma di metanizzazione della regione Sardegna, di cui all'Intesa Istituzionale di Programma, stipulata tra il Governo e la Regione Sardegna, ed allo specifico accordo di programma quadro del 21 aprile 1999.

I nuovi interventi di metanizzazione non godono del cofinanziamento comunitario in quanto la U.E. non ha accolto la richiesta dello Stato Italiano di inserire il programma nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.

Per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano (per le quali è previsto un contributo complessivo di circa il 53% per cento della spesa ammessa) hanno presentato domanda di finanziamento, entro il termine di scadenza fissato al 30 giugno 2001 dall'art. 145, comma 23 della legge n.388/2000, n. 750 comuni.

Dalla data di pubblicazione della delibera del CIPE 30 giugno 1999 sopracitata alla data del 31.12 2003 ne sono state evase n.600, per un investimento di circa 1.206 milioni di euro, di cui circa 639 milioni di euro a carico dello Stato.

In particolare nell'anno 2003 sono stati ammessi alle agevolazioni finanziarie previste dalla suddetta delibera n. 100 comuni.

Con i fondi stanziati fino al 2003, il Ministero delle Attività Produttive ha completato la fase del programma comprendente i comuni i cui interventi sono stati giudicati prioritari dal CIPE.

Tenuto conto che la Regione Sicilia ha di recente avviato un proprio programma di metanizzazione dell'isola, i comuni che resterebbero da finanziare a carico del bilancio statale sono circa 120, con una popolazione residente di oltre 400.000 abitanti.

Al fine di consentire la concessione a detti comuni dei contributi statali, la Finanziaria 2004 ha confermato per tale anno lo stanziamento di 51,6 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria dell'anno precedente. Detta somma risulta comunque insufficiente per il finanziamento di tutti i comuni sopraindicati.

L'articolo 11 della legge n.784/80 e successive modifiche e integrazioni, varie delibere CIPE di attuazione, la partecipazione finanziaria delle regioni Abruzzo, Molise e Sicilia e di operatori privati del settore del gas, hanno reso possibile la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'avvio del servizio di distribuzione del metano nelle Regioni del Mezzogiorno.

Fanno parte di queste Regioni complessivamente 2.360 comuni, con una popolazione di 20,7 milioni di abitanti.

Il programma previsto dall'articolo 11 della legge n.784/80 comprende 2.100 comuni, con una popolazione residente di 20,1 milioni di abitanti.

I vari interventi finanziari nazionali e regionali che si sono susseguiti nel tempo hanno interessato complessivamente 1.950 comuni, con una popolazione residente di 19,5 milioni di abitanti.

Alla fine del 2003 i Comuni allacciati alla rete nazionale dei metanodotti, compresi quelli serviti per estensione dagli stessi, risultavano complessivamente 1.570, con una popolazione di 18 milioni di abitanti. Per altri 380 Comuni, con una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, sono in corso i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del gas o sono prossimi all'avvio i lavori in quanto già finanziati.

Quanto al programma di metanizzazione della Sardegna, esso è regolamentato dallo specifico "accordo di programma quadro", stipulato in data 21 aprile 1999 tra l'ex

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e la Regione Autonoma della Sardegna.

All'attuazione dell'accordo è preposto un Comitato Istituzionale di Gestione, coadiuvato da un Comitato paritetico d'attuazione, così come previsto dagli articoli 9 e 10 dell'Intesa Istituzionale di Programma, approvata dal CIPE con delibera 19 febbraio 1999.

Le direttrici principali secondo le quali l'accordo viene attuato sono essenzialmente due:

1. Analisi, progettazione e realizzazione del sistema di adduzione del metano all'isola.
2. Progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas metano nei comuni isolani.

Per la copertura finanziaria è stata assegnata, a titolo di dotazione iniziale, la somma di 129,1 milioni di euro (250 miliardi di lire) a valere per 77,5 milioni di euro sulla legge n.266/97 (delibera CIPE 30.6.99 citata) e per 51,6 milioni di euro sulla legge n.402/94.

In maggior dettaglio, il punto 1 prevede "l'esame delle alternative tecniche possibili per la progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di metano all'isola", nonché il lancio di una gara internazionale per la realizzazione del progetto usando la tecnica del "projet financing" integrato con risorse pubbliche.

Nel quadro del "Protocollo per il partenariato economico italo algerino", firmato ad Algeri il 3 giugno 2002 dai capi dei rispettivi governi, è stata prevista la realizzazione di un nuovo gasdotto che porterà il gas algerino in Sardegna e di qui nel Continente Europeo.

Tenuto conto del nuovo inquadramento strategico della Sardegna nel Mediterraneo con la disposizione contenuta nel collegato alla legge finanziaria 2002, approvato dal Parlamento, nonché della necessità di una partecipazione diretta della Sardegna alla realizzazione del suddetto gasdotto, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Sardegna in data 25 febbraio 2003 hanno stipulato un Protocollo d'Intesa con il quale le parti hanno provveduto ad aggiornare le ipotesi di adduzione previste dall'accordo Quadro 1999.

Al fine di garantire il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, tra cui in particolare detto gasdotto, l'articolo 27 della legge 12.12.2002, n.273, ha previsto la concessione di contributi, autorizzando la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, 79.159.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004.

Quanto al punto 2 dell'Accordo Quadro del 1999, il Ministero delle Attività Produttive - nell'ambito delle sue specifiche competenze - ha già finanziato i Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. I lavori di costruzione delle reti urbane di distribuzione nei primi tre comuni sono stati ultimati. Gli impianti sono eserciti con una miscela di aria e propano e consentono agli utenti di usufruire dei vantaggi di un sistema energetico a rete, che potrà essere convertito all'uso del metano quando disponibile.

Per la definizione del programma di estensione delle reti ad altri comuni dell'isola - la cui attuazione è riservata alla Regione Sardegna - è in corso tra la predetta Regione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze una modifica dell'Accordo Quadro del 1999, al fine di adeguarlo alla nuova impostazione di processo sopra accennata.

Nella Tavola 5 sono sinteticamente riportati gli atti relativi alla metanizzazione del Mezzogiorno.

La Pianificazione Energetica Regionale

La materia inquadrata dai Piani Energetici Regionali si è ampliata dai contenuti previsti dall'articolo 5 della legge n.10/91 a tutte le competenze trasferite alle Regioni in materia di energia dal decreto legislativo n.112/98 e dal nuovo assetto istituzionale profondamente rinnovato dalla modifica del Titolo V della Costituzione.

Il Piano Energetico Regionale è il principale strumento attraverso il quale le Regioni possono programmare ed indirizzare gli interventi, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regolare le funzioni degli Enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale (ad esempio: piani per lo smaltimento dei rifiuti, piani dei trasporti, piani di sviluppo territoriale, piani di bacino per la gestione delle risorse idriche).

Il Piano Energetico Regionale costituisce il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che assumono iniziative in campo energetico nel territorio di riferimento.

Esso contiene gli indirizzi, gli obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l'utenza diffusa.

La programmazione energetica regionale viene attuata anche per "regolare" ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell'energia (DLgs n.79/99 e DLgs n.164/00).

La Pianificazione energetica si accompagna a quella ambientale per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti tradizionali di energia producono sull'ambiente. Il legame tra energia e ambiente è indissolubile e le soluzioni possono essere trovate insieme, nell'ambito del principio di sostenibilità del sistema energetico.

Il Piano può essere guidato anche da funzioni "obiettivo" tipicamente ambientali, come il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, mediante una serie di misure di natura energetica e di innovazioni tecnologiche, pur nell'ambito di quanto sopra evidenziato. Il Piano Energetico Regionale diventa in tal caso Piano Energetico Ambientale Regionale.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale contiene le misure relative al sistema di offerta e di domanda dell'energia. Relativamente all'offerta nel Piano sono rappresentate e valutate le possibili soluzioni, da quelle tradizionali a quelle basate sulle fonti alternative e rinnovabili, con attenzione agli aspetti di disponibilità nel territorio, di economicità, di potenzialità per lo sviluppo di specifiche industrie locali, di impatto ambientale sia per l'assetto del territorio sia per le emissioni.

La gestione della domanda costituisce una parte importante del piano, in quanto la facoltà di intervento della Regione, a vario titolo, è molto ampia e la razionalizzazione dei consumi può apportare un grande vantaggio a livello regionale e locale.

Il Piano ha carattere aperto e scorrevole in quanto deve recepire tutte le nuove situazioni, le opportunità positive, le modifiche economiche, sia strutturali che congiunturali, o vincoli e condizioni, che possono venire dall'interno e dall'esterno.

Il Piano Energetico Ambientale va concertato sia orizzontalmente sul territorio che verticalmente con soggetti economici (imprese, operatori energetici, consumatori).

La concertazione tra Regioni, Province e Comuni è un processo che si rende necessario sulla base della ripartizione dei compiti già stabiliti nel DLgs n.112/98.

L'importanza della definizione dei Piani Energetico-Ambientali Regionali è stata richiamata nel giugno 2001 nel "Protocollo d'intesa della Conferenza dei Presidenti delle